

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 12 giugno 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 11/2001 - PRONUNCIAMENTO
DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 590 - 128021/2001

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano LUIGI RIVALTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f.

Premesso che il Comune di Carmagnola:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 5-628 del 28/01/1981, al quale è stata apportata una Variante Generale approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 21-25536 del 28/09/1998;
- ha approvato, con deliberazioni di C.C. n. 34, 60, 83 e 60, rispettivamente del 31/03/'99, 31/05/'99, 25/09/'99 e 24/06/'00, quattro Varianti Parziali ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 11 del 23/03/2001, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., sempre ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità, previsto dal citato settimo comma;

Rilevato che la variante in oggetto riguarda l'individuazione di un'area "IB2.2" di nuovo impianto a prevalente destinazione produttiva, della superficie territoriale di 10.000 metri quadrati;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11/01 di adozione e dai relativi elaborati allegati;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/06/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 06/06/2001;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali si segnala la necessità di:

- documentare che l'incremento progressivo relativo alle attività economiche, venutosi a determinare per effetto di precedenti Varianti Parziali approvate dal Comune, e non considerate dalla presente, risponde a quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- dotarsi della relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., espressamente richiesta per le aree di nuovo impianto;
- in assenza di motivate considerazioni idrauliche, preliminarmente, procedere all'adeguamento del Piano Regolatore al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998, poiché la nuova area in questione ricade nella Fascia C di detto Piano;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottata con deliberazione C.C. n. 11 del 23/03/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;

3. di trasmettere al Comune di Carmagnola, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.
f.to L. Rivalta